

Gruppo consiliare "Carinaro in Avanti"

Al Presidente del Consiglio comunale
Maria Grazia Barbato
SEDE

Oggetto: Richiesta di convocazione del Consiglio comunale ex art. 39 Dlgs n. 267/2000.

Gentile Presidente,

la presente per trasmetterle l'allegata proposta di delibera, avente ad oggetto:

- **Annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 241/1990, della delibera di giunta n. 6 del 16.01.2025, avente ad oggetto "Approvazione proposta di installazione paline informative con annessi spazi pubblicitari". Atto di indirizzo.**

*

I sottoscritti consiglieri comunali, ai sensi del comma 2 dell'art 39 Dlgs n. 267/2000,

chiedono

che l'allegata proposta di delibera sia calendarizzata nei termini di legge e, comunque, il prima possibile, tenuto conto sia dei possibili effetti che, medio tempore, la delibera giuntale n. 6 del 16.01.2025 potrebbe produrre, e sia della non necessarietà dei pareri tecnici, ai sensi dell'art. 49 Dlgs n. 267/2000, trattandosi di mero atto d'indirizzo.

I Consiglieri comunali

della Volpe Concetta

Concetta della Volpe

Moretti Mario

Mario Moretti

Masi Stefano

Stefano Masi

Torino Anna

Anna Torino

Proposta di deliberazione

Su proposta dei consiglieri del gruppo "Carinaro in Avanti":

Concetta della Volpe, Mario Moretti, Stefano Masi e Anna Torino

Oggetto: Annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 241/1990, della delibera di giunta n. 6 del 16.01.2025, avente ad oggetto "Approvazione proposta di installazione paline informative con annessi spazi pubblicitari". Atto di indirizzo.

VISTA la Delibera di giunta comunale n. 6 del 16.01.2025, a mezzo della quale l'organo esecutivo autorizzava l'installazione di paline informative del trasporto pubblico locale con annessi spazi pubblicitari;

PRECISATO CHE la succitata deliberazione - prodotta in riscontro alla nota della società KEN MEDIA ADV SRLS cui si rinvia - in parte motiva teneva conto dell'intendimento dell'Amministrazione di Carinaro di offrire alla cittadinanza un supporto all'utilizzo del servizio di trasporto pubblico su gomma evidenziando i relativi punti di fermata degli autobus sul territorio comunale di Carinaro attraverso l'utilizzo di sistemi informativi puntuali, anche in ragione della carenza di un sistema informativo del trasporto pubblico su gomme, con l'assenza di cartelli informativi relative alle linee che transitano sul territorio e l'indicazione delle relative fermate;

APPURATO CHE il Consiglio di Stato, recentissimamente, ha avuto modo di ribadire che *"l'installazione di impianti pubblicitari è un'attività economica contingentata, stante la limitatezza degli spazi a ciò destinati, senza che in ciò possa ravvisarsi compromissione della tutela costituzionale della libera iniziativa economica privata, il cui svolgimento - in sintonia con l'art. 41, comma 2, della Costituzione - può essere limitato dalla legge se in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno agli altri interessi tipicamente enunciati dalla norma costituzionale"* (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 267/2024).

VERIFICATO CHE il Consiglio di Stato ha in più occasioni evidenziato che lo sfruttamento pubblicitario di beni o spazi pubblici finalizzato all'esercizio di attività di impresa avente ad oggetto la prestazione di servizi, debba necessariamente essere sottoposto a una procedura di evidenza pubblica o, comunque sia, ad una procedura competitiva secondo le previsioni dell'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (cd. Direttiva Bolkenstein) quando, in presenza di un numero limitato di autorizzazioni disponibili per una determinata attività, correlato alla scarsità delle risorse naturali, sia necessario garantire la concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi fra operatori economici tutti parimenti interessati a trarre profitto dall'esercizio di quella determinata attività di impresa (inter alia, Consiglio di Stato, sez VII, n. 8311/2023);

CONSIDERATO, in effetti, che *"l'effetto economico del provvedimento di concessione, il quale, nella misura in cui si traduce nell'attribuzione del diritto di sfruttare in via esclusiva una risorsa naturale contingentata al fine di svolgere un'attività economica, diventa una fattispecie che, a prescindere dalla qualificazione giuridica che riceve nell'ambito dell'ordinamento nazionale, procura al titolare vantaggi economicamente rilevanti in grado di incidere sensibilmente*

Concetta della Volpe
Mario Moretti
Stefano Masi
Anna Torino

sull'assetto concorrenziale del mercato e sulla libera circolazione dei servizi" (Consiglio di Stato, sez VII, n. 8311/2023; sez VI, n. 2192/2023);

APPURATO, in ragione di quanto testé rappresentato, che il provvedimento giuntale in parola si pone in palese conflitto con i citati, granitici orientamenti giurisprudenziali, violando i principi unionali astrattamente applicabili al caso di specie;

TENUTO CONTO di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 21-novies della legge 241/1990, a tenore del quale *"Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo"* ;

RITENUTO, conseguentemente, opportuno formulare alla Giunta Comunale il seguente atto di indirizzo: *Riscontrata l'effettiva illegittimità della deliberazione di giunta n. 6 del 16.01.2025, valutare l'opportunità di provvedere al suo annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-novies della legge 241/1990.*

CHIARITO CHE il presente atto costituisce atto di mero indirizzo politico e che, conseguentemente, non è risultato necessario acquisire i pareri ai sensi dell'art. 49 TUEL;

CON VOTI ____

PROPONE DI DELIBERARE

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI ESPRIMERE, nei confronti della Giunta Municipale, l'intendimento formulato in preambolo.

*Coerente della Vepc
Anna Tano
Maurizio
Stefano*